



STATUTO
“CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI”

MODIFICHE APPROVATE NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEI SOCI DEL 27.07.2017.

SEDE LEGALE

BENEVENTO – Via G. Salvemini, 8 - 82100
C.F.: 80002790626 - P.I.: 00556050623
Tel. e Fax 0824.29758



TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DISCIPLINA APPLICABILE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

- 1.1. E' costituita una società cooperativa per azioni denominata "Consorzio Garanzia Collettiva Fidi - Società Cooperativa per Azioni " in forma abbreviata "Confidi Benevento - Società Cooperativa per Azioni " (di seguito il "Confidi").
- 1.2. Il Confidi ha sede legale nel Comune di Benevento.
- 1.3. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

ARTICOLO 2 - DURATA

- 2.1. La durata del Confidi è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento, deliberati dall'Assemblea straordinaria nei modi di legge.

ARTICOLO 3 - NORMATIVA APPLICABILE - REGIME MUTUALISTICO

- 3.1. Al Confidi si applicano, fermo restando quanto previsto al successivo punto 3.2., le disposizioni previste dal presente statuto (di seguito lo "Statuto") e dai relativi regolamenti attuativi, le disposizioni in materia di società cooperative di cui al titolo VI del codice civile, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo V del codice civile in materia di società per azioni.
- 3.2. Al Confidi si applicano tutte le leggi speciali in materia ed in particolare, le disposizioni previste dall'articolo 13 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modifiche nella l. 24.11.2003 n. 326 (di seguito la "Riforma Confidi") e dall'articolo 155 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il Testo Unico Bancario) e loro successive modifiche ed integrazioni.
- 3.3. Il Confidi, nell'ambito delle proprie attività, orienta la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.



TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 4 – SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

- 4.1. Il Confidi non ha fini di lucro, è basato sui principi della mutualità ed è costituito per assistere i soci ad esso aderenti, nell'accesso al credito ed al reperimento del capitale di rischio attraverso la prestazione di garanzie collettive ai medesimi destinati.
- 4.2. Il Confidi svolge esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, l'attività di contro-garanzia e co-garanzia dei fidi e tutti i servizi connessi, strumentali e/o utili a queste, compreso il rilascio di garanzie reali o personali, tipiche e/o atipiche, nei limiti consentiti dalla legge.
- 4.3. Nello svolgimento della propria attività il Confidi potrà, a titolo esemplificativo:
 - 4.3.1. prestare garanzie collettive per favorire la concessione di crediti - aventi qualsiasi forma tecnica compreso il *leasing* ed il *factoring* - sia a breve sia a medio-lungo termine, anche con copertura del rischio di cambio, alle imprese socie da parte di banche e/o di ogni altro soggetto finanziatore;
 - 4.3.2. prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge ed in particolare dalla Riforma Confidi;
 - 4.3.3. intervenire in contro-garanzia o in co-garanzia nei limiti consentiti dalla legge;
 - 4.3.4. svolgere attività di valutazione e di istruttoria dei business plan e dei progetti di investimento aziendali nell'ambito delle attività connesse al rilascio delle garanzie;
 - 4.3.5. partecipare in società, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese ed aderire ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative anche di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico connessi all'oggetto sociale;
 - 4.3.6. negoziare e concludere con banche ed intermediari finanziari convenzioni finalizzate a consentire l'erogazione di finanziamenti assistiti da garanzie del Confidi;
 - 4.3.7. concludere contratti volti a trasferire e/o ad acquisire protezione finanziaria con riguardo ai rischi connessi al rilascio della garanzia da parte del Confidi;
 - 4.3.8. costituire uno o più fondi rischi destinati alla copertura delle eventuali perdite sulle operazioni garantite e/o contro-garantite dal Confidi;
 - 4.3.9. costituire e partecipare a fondi interconsortili di garanzia, società, enti ed organizzazioni volti a coordinare e potenziare le attività del Confidi;



- 4.3.10. partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da istituzioni, enti e società europee, italiane ed estere, anche concludendo appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno in favore del Confidi per la reintegrazione delle perdite subite in relazione alle operazioni dallo stesso garante.
- 4.4. Il Confidi potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari, o di garanzia incluse fidejussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali e personali e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni, necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della legislazione vigente, in particolare nei limiti previsti dalla Riforma Confidi e nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 e del Testo Unico Bancario.
- 4.5. In ogni caso il Confidi non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedano specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi potendo tuttavia avvalersi di professionisti, ove necessario od utile per lo svolgimento degli incarichi affidatigli.
- 4.6. Al Confidi è preclusa l'attività di rilascio di garanzie volte alla copertura del rischio di impresa a favore di persone fisiche o giuridiche che assumano partecipazioni in PMI socie, nonché la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per la società stessa l'assunzione del rischio economico proprio di una interessenza partecipativa in PMI socie.
- 4.7. Al Confidi è precluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati per assumere posizioni speculative.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - PATRIMONIO SOCIALE - TRASFERIMENTO AZIONI

ARTICOLO 5 – CAPITALE SOCIALE - OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

- 5.1. Il capitale sociale è di ammontare variabile, ripartito in azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00) cadauna, e non può essere inferiore a all'ammontare minimo previsto dal codice civile per le società per azioni. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari e la qualità di socio è provata dall'iscrizione al libro dei soci. La quota di partecipazione di ciascun socio non può essere superiore al 20% del capitale sociale, né inferiore a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
- 5.2. Al fine di consentire un'adeguata capitalizzazione del Confidi la prestazione della garanzia, contro-garanzia, co-garanzia e/o di altri servizi da parte dello stesso in favore dei Soci potrà essere parametrata alla misura della partecipazione dei Soci al capitale sociale, secondo le modalità stabilite - sulla base di criteri generali applicabili per categorie omogenee a tutti i Soci - dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo punto 24.7.



- 5.3. Il capitale sociale potrà essere costituito ed aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o crediti nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 5.4. L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'articolo 2528 del codice civile non importa modifica dello statuto. Il Confidi, tuttavia, potrà deliberare aumenti di capitale con modifica dello statuto nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile.
- 5.5. L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà autorizzata dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle previsioni dell'art. 2524 ultimo comma del codice civile.
- 5.6. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si dovesse ridurre al di sotto dell'ammontare minimo stabilito di cui al precedente punto 5.1., gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, ovvero lo scioglimento del Confidi.
- 5.7. Il Confidi potrà emettere, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, obbligazioni e strumenti finanziari, secondo le previsioni, in quanto compatibili, dettate per le società per azioni, fermo restando quanto previsto al successivo art. 34 dello statuto.

ARTICOLO 6 - PATRIMONIO SOCIALE

- 6.1. Il patrimonio del Confidi è formato dai conferimenti dei Soci, dalla riserva legale, dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni, dalle riserve comunque costituite ai sensi di legge e del presente Statuto nonché dai contributi ricevuti a qualunque titolo da enti o soggetti pubblici e/o privati.
- 6.2. Il patrimonio netto del Confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) ovvero al diverso limite previsto dalla legge. Almeno 1/5 (un quinto) dell'ammontare minimo del patrimonio netto è costituito da apporti dei Soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
- 6.3. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre 1/3 (un terzo) al di sotto del minimo stabilito dal precedente punto 6.2., il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di 1/3 (un terzo) di tale minimo, l'Assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale e/o disporre a carico dei Soci il pagamento di contributi straordinari a fondi rischi



indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di 1/3 (un terzo), ovvero deliberare lo scioglimento del Confidi.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - COSTITUZIONE DI DIRITTI SULLE AZIONI - DECESSO DEL SOCIO

- 7.1. Le azioni del Confidi - salvo quanto previsto ai successivi punti 13.3. e 24.7. - non sono trasferibili né è possibile costituire sulle stesse diritti reali di godimento e/o di garanzia. Si applicano le previsioni dell'art. 2530 ultimo comma del codice civile.
- 7.2. I trasferimenti/costituzioni di diritti effettuati in violazione delle previsioni di cui al precedente art. 7.1. sono inefficaci nei confronti del Confidi e l'acquirente non assume la veste di Socio.
- 7.3. Nel caso di ditta individuale, società di fatto o in nome collettivo, qualora si verifichi il decesso dell'imprenditore e/o del rappresentante dell'impresa gli eredi - purché continuino l'attività di impresa - potranno subentrare nella partecipazione del socio deceduto, salvo la facoltà di chiedere la liquidazione della partecipazione ai sensi delle previsioni del successivo articolo 13.

TITOLO IV

REQUISITI DEI SOCI - AMMISSIONE - OBBLIGHI - RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA - LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

ARTICOLO 8 - REQUISITI DEI SOCI

- 8.1. Possono essere ammessi come Soci del Confidi:
 - 8.1.1. le piccole e medie imprese che svolgano attività industriale, commerciale, turistica, del terziario e dei servizi, nonché imprese artigiane ed agricole, come definite dalla disciplina comunitaria;
 - 8.1.2. le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentanti più di 1/6 (un sesto) della totalità delle imprese socie;
 - 8.1.3. i confidi e le imprese a essi aderenti e le imprese consorziate o socie di questi ultimi sempre che le stesse rispettino i parametri fissati dalla disciplina comunitaria con riguardo alla definizione della piccola e medie impresa.
 - 8.1.4. I professionisti, liberi e in forma associata, nei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese e nei limiti previsti per legge, anche sotto forma di società.
 - 8.1.5. Ogni altro soggetto ritenuto ammissibile da norme di legge vigenti



- 8.2. Le imprese, le società ed i consorzi soci indicati al precedente punto 8.1. sono i soci cooperatori (i "Soci" al singolare il "Socio") del Confidi.
- 8.3. Non possono assumere la qualità di socio i soggetti:
- a) Che siano interdetti, inabilitati, falliti;
 - b) Che, nei casi previsti dalle disposizioni di Legge tempo per tempo vigenti, non siano in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle medesime disposizioni;
 - c) I soggetti che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, siano inadempienti verso il Confidi o abbiano costretto quest'ultimo ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

ARTICOLO 9 - AMMISSIONE DEI SOCI

- 9.1. Chi intende essere ammesso come Socio è tenuto a presentare al Consiglio di Amministrazione una formale richiesta scritta contenente almeno i seguenti dati ed elementi:
- 9.1.1. il cognome e nome (ovvero la denominazione sociale), luogo e data di nascita (ovvero di costituzione), domicilio/sede legale, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA;
 - 9.1.2. la dichiarazione di possedere i requisiti indicati e richiesti dal precedente articolo 8 dello Statuto;
 - 9.1.3. la dichiarazione di avere preso visione delle disposizioni dello Statuto, la formale accettazione dello stesso e l'impegno a rispettarlo ed in particolare ad adempiere agli obblighi posti a carico dei Soci ai sensi dello stesso;
 - 9.1.4. il numero di azioni che si intendono sottoscrivere che in ogni caso non potrà essere superiore o inferiore ai limiti minimi e massimi previsti al precedente articolo 5 dello Statuto;
 - 9.1.5. la dichiarazione di rispettare i regolamenti interni adottati ai sensi del presente Statuto nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- 9.2. La quota di partecipazione di ciascun socio non può essere superiore al 20% del capitale sociale, né inferiore a 250,00 euro.
- 9.3. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda al più tardi entro il termine di sessanta giorni e, in caso di accoglimento, ne dà immediata comunicazione all'interessato.
- 9.4. In caso di accoglimento della domanda di ammissione il Confidi provvede, previo accertamento dell'avvenuto integrale versamento dell'importo richiesto alla



annotazione nel libro dei soci. Il richiesto versamento deve avvenire a cura dell'interessato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a socio.

- 9.5. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, motiva e comunica all'interessato le ragioni che hanno condotto alla delibera di rigetto della sua ammissione. Si applicano le previsioni dell'art. 2528 del codice civile.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEI SOCI

- 10.1. I Soci hanno l'obbligo:
- 10.1.1. di provvedere al pagamento del valore di emissione delle azioni sottoscritte - incluso l'eventuale sovrapprezzo, ove previsto - nei termini e modi previsti dal Consiglio di Amministrazione, salve le previsioni di legge e del presente Statuto;
 - 10.1.2. di provvedere al pagamento di un contributo *una tantum* dovuta in sede di ammissione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, e che comunque non potrà superare l'importo di Euro 1.000,00 (mille/00);
 - 10.1.3. di versare al Confidi, nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle varie tipologie di operazioni; nel caso di operazioni assistite da garanzie le spese operative iniziali, quali le spese di istruttoria, sostenute dal Confidi ai fini della concessione delle garanzie nonché quelle sostenute per la gestione delle garanzie stesse ed i relativi rischi assunti, ed a rilasciare altresì un'autorizzazione alle banche ed agli altri enti finanziari convenzionati volta a consentire che questi ultimi possano accreditare direttamente al Confidi i suddetti importi;
 - 10.1.4. di corrispondere al Confidi un contributo annuo a copertura delle spese di esercizio e gestione dello stesso, qualora il Consiglio di Amministrazione ne deliberi il versamento, e nell'ammontare da questo annualmente determinato;
 - 10.1.5. di versare al Confidi, i rimborsi spese, i corrispettivi ed i contributi specifici per i servizi singolarmente effettuati in favore del Socio ai sensi dell'articolo 4, nonché rimborsare le spese sostenute dal Confidi per conto del Socio e risarcire il Confidi dei danni e delle perdite subite ed imputabili al suddetto Socio;
 - 10.1.6. di versare, nelle ipotesi di cui al precedente art. 6.3., i contributi straordinari a fondi rischi indisponibili qualora l'Assemblea ordinaria ne deliberi il versamento;
 - 10.1.7. di trasmettere al Consiglio di Amministrazione i dati e le notizie inerenti il Socio e necessari al Confidi per lo svolgimento della propria attività, ed in



- particolare quelli relativi al rispetto dei parametri e requisiti di cui al precedente articolo 8, nonché inerenti l'eventuale trasferimento dell'azienda del Socio, ovvero le vicende straordinarie inerenti l'impresa dello stesso quali, fusioni, scissioni, trasformazioni e/o cessazione dell'attività imprenditoriale, ovvero avvio/ammissione a procedure concorsuali;
- 10.1.8. di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali, nonché di adempiere a quanto prescritto a carico del Socio ai sensi dei citati atti;
- 10.1.9. di cooperare al raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia in contrasto con questi e con gli interessi della Confidi.

ARTICOLO 11 - RECESSO DEI SOCI

- 11.1. Il Socio può recedere nelle ipotesi previste dall'articolo 2437, comma 1, codice civile, dall'art. 2530, ultimo comma, codice civile, negli altri casi previsti dalla legge e qualora il Socio venga a perdere i requisiti stabiliti per l'ammissione al Confidi.
- 11.2. Il recesso non può essere parziale.
- 11.3. Il Socio che intende recedere dal Confidi deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esaminare ed a comunicare al Socio gli esiti del proposto recesso entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione del Socio. Avverso la decisione di mancato accoglimento del recesso, il Socio può presentare opposizione innanzi al Tribunale competente, che, a pena di decadenza, deve intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della stessa da parte del Socio.
- 11.4. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Nell'ipotesi in cui alla data di efficacia del recesso sussistano garanzie e/o contro-garanzie rilasciate dal Confidi in favore del receduto, quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resterà vincolato agli obblighi di pagamento dei contributi o dei corrispettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Confidi ai sensi dello Statuto, sino a che la garanzia o la contro-garanzia rilasciata dal Confidi non venga estinta anche in via anticipata.
- 11.5. Qualora il Socio abbia assunto nei confronti del Confidi impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.



ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DECADENZA

- 12.1. Oltre i casi previsti dalla legge e fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 13, è escluso di diritto il Socio che:
- 12.1.1. sia inadempiente agli obblighi previsti in capo ai Soci dallo Statuto, dai relativi regolamenti - ove adottati - e dalle deliberazioni sociali;
 - 12.1.2. sia inadempiente agli obblighi assunti nei confronti del Confidi sulla base degli accordi con questo conclusi;
 - 12.1.3. sia messo in liquidazione, dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
 - 12.1.4. si trovi in una delle ipotesi di cui all'art. 2286 del codice civile;
 - 12.1.5. abbia arrecato in qualsiasi modo un danno morale o materiale al Confidi.
- 12.2. Si intende decaduto il Socio che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti, dall'articolo 8 dello statuto, per l'ammissione al Confidi ferma restando la facoltà del socio decaduto di divenire ente sostenitore ai sensi dell'art. 35.
- 12.3. L'esclusione/decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ha effetto immediato, ed è comunicata al Socio, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 12.4. Nell'ipotesi in cui alla data di efficacia dell'esclusione/decadenza sussistano garanzie e/o contro-garanzie rilasciate dal Confidi in favore dell'escluso/decaduto, quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resterà vincolato agli obblighi di pagamento dei contributi o dei corrispettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Confidi ai sensi dello Statuto, sino a che la garanzia o la contro-garanzia rilasciata dal Confidi non venga estinta anche in via anticipata. Resta, in ogni caso, inteso che qualora il Socio abbia assunto nei confronti del Confidi impegni tali da permanere anche posteriormente all'esclusione dello stesso questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

ARTICOLO 13 - LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DEL SOCIO

- 13.1. Nei casi previsti ai precedenti articoli 11 e 12 ovvero nel caso di morte del Socio - ove gli eredi chiedano la liquidazione delle partecipazioni del Socio deceduto ovvero non ne continuino l'impresa - quest'ultimo ovvero gli eredi avranno diritto al rimborso delle azioni al valore nominale che le stesse avevano in sede di sottoscrizione ridotto di eventuali perdite subite dal Confidi, ferme restando le disposizioni dell'art. 34.
- 13.2. Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito dal Consiglio di Amministrazione entro 180 (cento ottanta) giorni dal momento in cui il recesso o l'esclusione/decadenza hanno effetto ovvero dal momento della richiesta scritta da



parte degli eredi. Tuttavia qualora vi siano operazioni di garanzia ancora in essere al momento della morte, del recesso o dell'esclusione del socio, il pagamento viene effettuato alla cessazione di tali operazioni o successivamente all'estinzione di tutte le obbligazioni ad esse connesse. In ogni caso è ammessa la compensazione tra le somme dovute dal Confidi a titolo di liquidazione delle azioni e quelle dovute dal socio nei confronti del Confidi.

- 13.3. Il Confidi non è tenuto ad effettuare il pagamento di cui al precedente comma del presente articolo, qualora non ne sia stata fatta richiesta entro il termine di prescrizione di cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio. Le somme non riscosse entro il predetto termine restano devolute al Confidi e imputate alla riserva legale.
- 13.4. Il rimborso delle azioni può avvenire mediante acquisto di queste da parte del Confidi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2529 del codice civile, o da parte di un terzo individuato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle previsioni del presente Statuto. Resta salva la facoltà del Confidi di provvedere al rimborso previsto dal presente articolo anche tramite compensazione delle partite credito/debito verso il receduto/escluso/decaduto.
- 13.5. Fermo quanto previsto nel precedente punto 13.3. il rimborso può avvenire mediante riduzione del capitale del Confidi nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e fermo restando quanto previsto dalla Riforma Confidi e dalla legge in ordine al capitale ed al patrimonio minimo dei Confidi.

TITOLO V

ORGANI DEL CONFIDI - ASSEMBLEE

ARTICOLO 14 - ORGANI DEL CONFIDI

- 14.1. Gli organi del Confidi, sono:
- 14.1.1. L'Assemblea dei soci;
 - 14.1.2. Il Consiglio di Amministrazione;
 - 14.1.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente;
 - 14.1.4. il Comitato Esecutivo;
 - 14.1.5. il Collegio Sindacale.



ARTICOLO 15 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

- 15.1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
- 15.2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
- 15.3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad esse riservate dalla legge e dal presente Statuto.
- 15.4. L'Assemblea ordinaria può approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e nel rispetto delle norme di legge, un regolamento per la disciplina dell'ordinato e funzionale svolgimento delle sedute dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, garantendo il diritto di ciascun Socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione. Il regolamento potrà precisare, tra gli altri argomenti, la durata massima dei singoli interventi, il loro ordine, le modalità di votazione, gli interventi degli amministratori e dei sindaci nonché i poteri del Presidente anche per comporre od impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'Assemblea nonché la possibilità di assistere alla riunione da parte di soggetti qualificati.

ARTICOLO 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 16.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio di Amministrazione, nel comune dove ha sede il Confidi o altrove, purché in Italia, mediante avviso di convocazione nei termini e modi di legge, in conformità a quanto prescritto dall'art. 2366 del codice civile. In alternativa il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea anche mediante avviso da spedire a mezzo raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo telematico e non, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del Socio almeno otto giorni prima dell'Assemblea, e dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, sia in prima sia in seconda convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
- 16.2. Sono valide le assemblee, anche se non convocate con le modalità richieste dalla legge e dal presente Statuto, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino all'Assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.



ARTICOLO 17 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

- 17.1. Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci. Ogni Socio ha un voto qualunque sia il valore ed il numero delle azioni possedute.
- 17.2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali, dei contributi ai fondi rischi, degli eventuali contributi annuali e delle altre somme dovute al Confidi ai sensi dello Statuto.
- 17.3. Ogni Socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni dell'art. 2539 del codice civile e, in quanto compatibili, dell'art. 2372 codice civile.
- 17.4. Potranno partecipare all'Assemblea previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e senza diritto di voto, professionisti e tecnici invitati di volta in volta dal Confidi in ragione degli argomenti all'ordine del giorno nonché rappresentanti degli Enti di cui al successivo articolo 35.
- 17.5. Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i rapporti con il Confidi, è quello risultante dal libro soci.
- 17.6. I Soci possono intervenire all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso siano fornite indicazioni circa le modalità di partecipazione nell'avviso di convocazione e sia assicurata:
 - 17.6.1. l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
 - 17.6.2. la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e della deliberazione.
- 17.7. Nel caso di cui al precedente punto 17.6. l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza dove pure deve trovarsi il segretario o il Notaio verbalizzante al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA ORDINARIA

- 18.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate ai sensi di legge e di statuto ed in particolare:
 - 18.1.1. approva il bilancio d'esercizio e destina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione al patrimonio, ai fondi rischi, od alle riserve;



- 18.1.2. fissa il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e provvede alla nomina e revoca dei suoi componenti, fermo quanto previsto al successivo articolo 24;
- 18.1.3. nomina, ove istituito il relativo organo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 31 dello Statuto, i componenti del Collegio sindacale ed il Presidente e ne determina i compensi;
- 18.1.4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 18.1.5. approva l'eventuale regolamento di cui al precedente punto 15.3.
- 18.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se il Confidi è tenuto alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto sociale.
- 18.3. L'Assemblea ordinaria potrà nominare, scegliendolo tra i soggetti che hanno ricoperto la carica di Presidente, un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee del Confidi nonché alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di intervenire e formulare proposte. L'incarico di Presidente Onorario è gratuito.

ARTICOLO 19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA - MODIFICHE STATUTARIE

- 19.1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Confidi, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge e/o dal presente Statuto.

ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

- 20.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di questo, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di questo, da altro soggetto designato dall'Assemblea.
- 20.2. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non Socio, nominato dall'Assemblea e, nelle Assemblee straordinarie, da un notaio.
- 20.3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta e proclama i risultati delle votazioni.



ARTICOLO 21 - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

- 21.1. L'Assemblea ordinaria del Confidi è validamente costituita, in prima convocazione, qualora sia presente o rappresentato almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei Soci presenti, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto.
- 21.2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, qualora sia presente o rappresentato almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, almeno un terzo dei Soci. Essa delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, eccettuata la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza dei Soci presenti.

ARTICOLO 22 - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

- 22.1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o, quando prescritto dalla legge o ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, da verbale redatto con intervento del notaio.
- 22.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale dagli stessi detenuto. Il verbale deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 23 - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

- 23.1. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.
- 23.2. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 24 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 24.1. Il Confidi è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto in maggioranza da consiglieri nominati dall'Assemblea ed in parte nominati dagli Enti Sostenitori di cui al successivo articolo 35. In particolare il Consiglio di Amministrazione è composto:



- 24.1.1. da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 23 (ventitre) componenti nominati dall'Assemblea che provvede a fissarne il relativo numero;
- 24.1.2. da un componente designato da ciascun Ente Sostenitore di cui al successivo art. 35 che abbia effettuato contribuzioni e/o concesso garanzie in favore del Confidi, nelle misure minime stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo punto 24.6., fermo restando il rispetto della riserva di nomina della maggioranza dei consiglieri da parte dell'Assemblea, come previsto dall'art. 13, comma 10, della Riforma Confidi;
- 24.2. Possono essere eletti alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione esclusivamente i titolari di imprese individuali socie ed i rappresentanti legali o amministratori delegati di enti o imprese socie, ovvero rappresentanti degli enti di cui al precedente punto 24.1.2.
- 24.3. Sono ineleggibili e decadono dalla carica di Amministratore coloro che:
- a) Siano interdetti, inabilitati, falliti o siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b) Non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385;
 - c) Siano stati dipendenti del Confidi. Tale causa di ineleggibilità e di decadenza si applica per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro ;
 - d) Siano stati sottoposti a misura di prevenzione proposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27.12.1956 n. 1423 o della Legge 31.05.1965 n. 575 e s.m.i. , salvi gli effetti della riabilitazione;
 - e) Abbiano emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista, incorrendo nelle sanzioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 30.12.1999 n. 507 e seguenti;
 - f) Abbiano ricevuto decreto di citazione in giudizio per i reati di cui alla Legge 9.10.1990 n. 309 nonché agli articoli 416 bis, 575, 644, 648-bis e 648-ter del Codice Penale;
 - g) Siano stati condannati con sentenza non definitiva salvo gli effetti della riabilitazione:
 - A pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori immobiliari e di strumenti di pagamento;
 - Alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel regio decreto 16.03.1942 n. 267;



- Alla reclusione per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica o in materia tributaria;
- Alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque altro delitto non colposo.

h) abbiano subito su richiesta di parte una delle pene previste dalla precedente lettera g) del presente comma, salvo il caso di estinzione del reato.

- 24.4. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 24.5. Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea dei Soci i componenti il Consiglio di Amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile.
- 24.6. Il Consiglio di Amministrazione può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultino dalla legge e/o dal presente Statuto. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:
- 24.6.1. deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci e sull'esclusione di coloro che già sono Soci;
 - 24.6.2. esaminare, approvare o respingere la dichiarazione di recesso dal Confidi;
 - 24.6.3. disporre in merito alla liquidazione delle azioni al Socio uscente;
 - 24.6.4. proporre - tenuto conto del patrimonio sociale del Confidi - l'eventuale sovrapprezzo sulle azioni da offrire in sottoscrizione ai nuovi Soci, ferme restando le previsioni dell'articolo 2528 del codice civile;
 - 24.6.5. deliberare la conclusione, la stipula e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi previsti dal presente Statuto nonché eseguire le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;
 - 24.6.6. provvedere alla formulazione e approvazione di piani strategici, industriali e finanziari;
 - 24.6.7. ai sensi delle previsioni dell'art. 2365 del codice civile: (i) deliberare, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge, la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio, (ii) indicare, fermo restando quanto previsto dallo Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione a cui spetta la rappresentanza del Confidi; (iii) deliberare l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;



- 24.6.8. fissare l'ammontare dei contributi dovuti per la garanzia prestata, dei contributi annuali ed il versamento dei rimborsi e corrispettivi, entro i limiti indicati nel presente Statuto;
 - 24.6.9. istituire i fondi rischi;
 - 24.6.10. decidere in merito alla concessione e/o alla revoca delle garanzie in favore del Socio, fermo quanto previsto al successivo art. 28 dello Statuto;
 - 24.6.11. proporre all'Assemblea le modifiche da apportare allo Statuto; proporre l'adozione di regolamenti interni;
 - 24.6.12. nominare e revocare il Direttore Generale, nonché assumere e/o licenziare il personale del Confidi;
 - 24.6.13. verificare le adesioni degli Enti Sostenitori e curare la tenuta del relativo elenco;
 - 24.6.14. nominare e/o designare rappresentanti del Confidi nell'ambito di organismi associativi/societari di qualsiasi natura;
 - 24.6.15. compiere tutte quelle attività che, ai sensi di legge o di Statuto non sono rimesse specificamente ad altri organi sociali.
- 24.7. Il Consiglio di Amministrazione fissa la misura minima delle contribuzioni e delle garanzie effettuate/rilasciate in favore del Confidi che abilitano l'Ente Sostenitore alla nomina, ai sensi del precedente punto 24.1.2. dello Statuto, di un componente del Consiglio di Amministrazione.
- 24.8. Il Consiglio di Amministrazione potrà fissare l'ammontare minimo delle azioni rappresentative del capitale del Confidi che il Socio deve detenere per poter accedere a determinate prestazioni di garanzia del Confidi, in considerazione dell'importo del finanziamento/affidamento in relazione al quale si richiede la garanzia e/o tenuto conto della natura della garanzia richiesta. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2529 del codice civile, ad acquistare/rimborsare azioni della Società, anche al fine di consentire al Socio lo smobilizzo di tutta e/o parte della propria partecipazione sottoscritta ai sensi del presente punto 24.7. Le azioni proprie potranno essere, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge, alienate dalla Società a Soci e/o annullate.
- 24.9. Al Consiglio di Amministrazione è anche demandato il potere di deliberare in ordine alla partecipazione della Società, a fondi di garanzia interconsortile istituiti ai sensi dell'art. 13, comma 20, della Riforma Confidi, nonché ad enti, società ed organizzazioni anche commerciali volti a coordinare o potenziare le attività dei confidi, o ai programmi, alle iniziative e agli strumenti di garanzia previsti dall'articolo 4 del presente statuto.



ARTICOLO 25 - GRATUITÀ CARICHE SOCIALI

25.1. Tutte le cariche relative agli organi di cui al precedente punto 14.1., ad esclusione di quelle relative al Collegio Sindacale, sono gratuite. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. Ai membri degli organi sociali può essere attribuito dal Consiglio di Amministrazione un gettone di presenza.

ARTICOLO 26 - PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE

- 26.1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, nomina tra i suoi membri il Presidente e, ove ritenuto opportuno, un Vice Presidente. Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza e/o impedimento del Presidente. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza e/o dell'impedimento del Presidente stesso.
- 26.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Società e promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti del Confidi con particolare riferimento ai poteri delegati. In particolare :
- a) convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede l'Assemblea dei soci;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai loro componenti, ne coordina i lavori verificandone anche la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni, può invitare altri soggetti (personale o consulenti) a partecipare alle sedute consiliari senza diritto di voto;
 - c) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina o la revoca del Direttore Generale;
 - d) propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione dei dipendenti del Confidi e il conferimento di incarichi a collaboratori esterni e/o consulenti;
 - e) nell'ambito dei poteri di rappresentanza conferisce , previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti;
 - f) consente e autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni e cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito stipulate dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.
- 26.3 Il Presidente è autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati



pagamenti di ogni natura a qualsivoglia titolo, rilasciandone quietanze liberatorie; egli quindi potrà aprire conti correnti bancari o chiuderli secondo le necessità che derivano dalla gestione del Confidi.

- 26.4 Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Confidi, davanti a qualsivoglia autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giudizio.

ARTICOLO 27 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 27.1. Il Consiglio di Amministrazione é convocato nel comune dove ha la sede il Confidi o altrove, purché in Italia da parte:
- 31.1.1. del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di un Vicepresidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno;
 - 31.1.2. del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di un Vicepresidente, su richiesta scritta di 1/3 (un terzo) degli amministratori in carica con l'indicazione delle materie da trattare.
- 27.2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o altri mezzi telematici e non - contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare - da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, 2 (due) giorni prima.
- 27.3. In mancanza delle suddette formalità, il Consiglio di Amministrazione potrà validamente deliberare qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica nonché tutti i componenti il Collegio Sindacale e nessuno dei partecipanti si opponga alla trattazione degli argomenti.
- 27.4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 27.5. Gli amministratori astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per il *quorum* deliberativo.
- 27.6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzate nel libro verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il relativo verbale deve essere sottoscritto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente che ha presieduto la riunione del Consiglio e da un segretario previamente nominato dagli intervenuti e scelto tra i non Soci e non amministratori.



- 27.7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di teleconferenza o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata:
- 27.7.1. la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- 27.7.2. la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e della deliberazione.
- 27.8. Nel caso di cui al precedente punto 27.7. il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza dove pure deve trovarsi il segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

28 - ORGANI DELEGATI - DIRETTORE GENERALE

- 28.1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in ogni caso nei limiti dell'articolo 2381, quarto comma, del codice civile e nel rispetto delle inderogabili previsioni di legge e del presente Statuto, ad un Comitato Esecutivo ovvero al Presidente e ad uno o più Amministratori delegati.
- 28.2. In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Comitato Esecutivo, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri e di cui ne faranno parte di diritto il Presidente, e, ove nominato, il Vice Presidente e ove nominati gli Amministratori delegati.
- 28.3. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare potrà delegare al Comitato Esecutivo, fissando limiti all'importo degli impegni e/o stabilendo criteri generali a cui lo stesso deve attenersi nell'esercizio della delega, anche i poteri in ordine: (i) alla concessione, modifica e revoca della garanzia e/o co-garanzia e/o controgaranzia rilasciata dal Confidi in favore dei Soci, nonché l'adozione di tutti gli atti e/o accordi e/o provvedimenti che incidano sulle citate garanzie; (ii) alla nomina e revoca dei componenti di eventuali Comitati Locali e del relativo Presidente, nonché alla fissazione - anche tramite appositi regolamenti interni - della disciplina in ordine all'organizzazione, compiti e funzione degli stessi nel rispetto delle previsioni di legge e dello Statuto.
- 28.4. Resteranno, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione ed escluse dalle funzioni delegabili le determinazioni in ordine a: (i) nomina e revoca del Direttore Generale; (ii) formulazione ed approvazione di piani strategici, industriali e finanziari.



- 28.5. Al Comitato Esecutivo si applicano, ove compatibili, i principi di funzionamento ed organizzazione previsti dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.
- 28.6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale il quale provvede all'organizzazione del Confidi ed alla gestione del personale. In particolare il Direttore Generale competono le seguenti funzioni:
- 28.6.1. funge da segretario del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dei Comitati Locali;
- 28.6.2. sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni assembleari e consiliari;
- 28.6.3. dirige e coordina tutto il personale determinandone le mansioni, nell'ambito delle direttive contenute nel regolamento del personale o di quelle specifiche impartite dal Consiglio di Amministrazione ;
- 28.6.4. firma la corrispondenza del Confidi;
- 28.6.5. svolge, più in generale, tutti i compiti specificamente affidatigli dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato Esecutivo.
- 28.7. Il Direttore Generale assiste, senza diritto di voto, alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dei Comitati Locali.

ARTICOLO 29 - COMITATO ESECUTIVO

- 29.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato Esecutivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti fra i componenti il CdA, individuandone anche il Presidente. Essi hanno durata in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.
- 29.2 Compito del Comitato Esecutivo è quello di svolgere attività di supporto al CdA, per gli argomenti che dallo stesso Consiglio di Amministrazione saranno individuati; fra queste rientra la istruttoria delle pratiche di concessione delle Garanzie.
- 29.3 Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente del Comitato, secondo le modalità di cui al precedente articolo 27 comma 27.2 del presente Statuto. Le deliberazioni sono assunte a voto palese, con il voto favorevole di due terzi dei presenti.
- 29.4 Le riunioni del comitato Esecutivo devono risultare da verbale da trascriversi nel relativo libro e da sottoscrivere da chi lo presiede e dal Segretario che ne cura la redazione.



- 29.5 Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare il Presidente del CdA e i Sindaci; se esistente vi partecipa di diritto, con parere consultivo, il Direttore Generale che, di norma, ha il potere di proposta.
- 29.6 Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 6 mesi, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

ARTICOLO 30 – RAPPRESENTANZA LEGALE

- 30.1. La rappresentanza del Confidi verso i terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione (e in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, ove nominato) nonché nei limiti dei poteri conferiti, al Direttore Generale.
- 30.2. I soggetti di cui al precedente articolo 30.1. potranno delegare – nei limiti dei poteri ad essi spettanti – mediante procura, la firma e la rappresentanza sociale ai rappresentati dei Comitati Locali nonché a terzi, anche non Soci, ma ciò solo per singoli atti nonché per gruppi e/o categorie di atti.

TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 31 – COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE – DURATA – RETRIBUZIONE E RIMBORSI

- 31.1. L'Assemblea Ordinaria dei soci, nomina un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti operanti secondo le previsioni di legge.
- 31.2. I sindaci, effettivi e supplenti, durano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 31.3. La retribuzione annuale dei sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in conformità alle leggi vigenti. Ad essi spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
- 31.4. Si applicano, per quanto non disposto dal presente Statuto, le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti del codice civile.
- 31.5. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti fra gli iscritti del Registro dei Revisori Legali.



- 31.6. I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito interessato.
- 31.7. Non posso essere eletti alla carica di Sindaco e , se eletti, decadono dall'ufficio:
- a) Gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b) Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori del Confidi;
 - c) Coloro che sono legati al Confidi da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retributiva oppure da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono l'indipendenza;
 - d) Coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 01.09.1993, n. 385;
 - e) I parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado dei dipendenti del Confidi e l'Amministratore o il Sindaco di una banca o di un'altra società finanziaria che svolgono attività in concorrenza con quella del Confidi, salvo che si tratti di enti, anche di natura societaria, della categoria o di una società partecipante;
 - f) Coloro che abbiano ricoperto la carica di Amministratore nel mandato precedente o di Direttore Generale nei tre anni precedenti.

ARTICOLO 32 - RIUNIONI, DELIBERAZIONI E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

- 32.1. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta giorni), è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 32.2. I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo ed alle Assemblee e curano la tenuta del libro verbali del Collegio Sindacale.
- 32.3. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Confidi e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale provvede altresì al controllo contabile sul Confidi, salvo che la Legge ne imponga l'esercizio da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.



- 32.4. E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- 32.4.1. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 32.4.2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- 32.4.3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 32.5. il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che provvederà alla stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

TITOLO VIII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO D'ESERCIZIO - UTILI E RISERVE

ARTICOLO 33 - BILANCIO D'ESERCIZIO - ALTRI ADEMPIMENTI

- 33.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige, in conformità alle previsioni di legge, il bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 34 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI, DIVIDENDI ED AVANZI DI GESTIONE - RISERVA LEGALE

- 34.1. E' vietata la distribuzione ai Soci di dividendi e/o utili di esercizio e/o avanzi di gestione e/o riserve di ogni genere, o di ogni altro corrispettivo, sotto qualsiasi forma o modalità, sia durante la vita della Confidi sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione del Confidi che in caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del Socio.
- 34.2. E' vietata la distribuzione di fondi ai Soci durante la vita della Società. Non è prevista la possibilità di emettere strumenti finanziari da offrire in sottoscrizione ai soci cooperatori.
- 34.3. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo riservato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.



ARTICOLO 35 - ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI DA PARTE DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

- 35.1. Gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni in qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con il Confidi, se non previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - reso edotto di tale circostanza dai predetti esponenti - assunta all'unanimità dei presenti e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli Amministratori.
- 35.2 Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del Collegio Sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli Amministratori si applicano anche ai componenti del Collegio.

TITOLO IX ENTI SOSTENITORI

ARTICOLO 36 - ENTI SOSTENITORI

- 36.1 Gli Enti Pubblici e Privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono essere soci ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Statuto possono sostenerne l'attività sociale attraverso contributi annuali stabiliti di volta in volta dal CdA e garanzie non finalizzati a singole operazioni. Questi soggetti non diventano consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi del Confidi con le modalità stabilite dal presente Statuto purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'Assemblea dei soci. Un rappresentante di ciascun ente sostenitore può partecipare all'Assemblea dei soci senza diritto di voto

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 37- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DEL CONFIDI

- 37.1 Il Confidi si scioglie per le cause previste dal codice civile e dalle leggi speciali applicabili. In tale ipotesi l'Assemblea Straordinaria dei soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri e determinandone i compensi. Se la sopravvenuta impossibilità di funzionamento è imputabile al mancato



raggiungimento del quorum costitutivo dell'Assemblea, la nomina del liquidatore spetta al Consiglio di Amministrazione.

- 37.2 Il patrimonio sociale residuo, dopo l'estinzione di tutte le passività e la restituzione ai soci del solo capitale sociale versato in misura non superiore al valore nominale delle azioni possedute, escluso quello derivante da attribuzioni gratuite di capitale e ridotto in proporzione delle perdite eventualmente imputabili al capitale stesso, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile a cui il Confidi eventualmente aderisca o, in mancanza ai fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28 del Decreto Legge 30.09.2003 n. 269 convertito nella Legge 24.11.2003 n. 326 .

SEDE LEGALE

BENEVENTO – Via G. Salvemini, 8 - 82100
C.F.: 80002790626 - P.I.: 00556050623
Tel. e Fax 0824.29758